



Città di Melegnano

Provincia di Milano

Assessorato all'Ambiente

**Regolamento per la tutela
del verde pubblico e privato**

(approvato con delibera C.C. n. 104 del 20/12/11)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PREMESSA

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importanza del verde urbano come fattore migliorativo delle condizioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali della qualità urbana, con il presente Regolamento intende tutelare le specie vegetali arboree ed arbustive sia nelle aree pubbliche che private. In questa ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari; indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

Il presente Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato approvato nel (DATA DI APPROVAZIONE) è documento integrante delle Norme Tecniche del Regolamento Edilizio, ne approfondisce i temi in esso trattati, in riferimento **all'Art. 59 del Regolamento stesso**, e ne fornisce uno strumento qualificato per la gestione del verde pubblico e privato.

Qualsiasi intervento che comporti un modifica del verde pubblico o privato è pertanto subordinato al rilascio di specifica autorizzazione accordata da specifico settore di competenza come indicato dall'art. 59 del Regolamento edilizio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato entro i confini comunali, sia esistente che di nuova formazione.

Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- Gli alberi facenti parte di zone boscate soggette a legislazione Regionale (L.R. 5 aprile 1976 n° 8 e successive integrazioni).
- Le alberature Monumentali ai sensi del PTCP della provincia di Milano - art. 65 e Tavola 3 Elenco 1 (allegato H).

- Le colture arboree specializzate.
- Gli alberi da frutto.

ARTICOLO 1 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETALE

Su tutto il territorio comunale sono oggetto di protezione:

- Gli alberi con circonferenza del tronco, misurata a petto d'uomo (130 cm da terra), di almeno 60 cm e/o con almeno 10 metri di altezza, nonché le specie arboree che per loro caratteristiche non raggiungono tali dimensioni. Sono ugualmente tutelate le piante costituite da più tronchi se almeno uno di essi presenta circonferenza di almeno 60 cm.
- Sono altresì oggetto di protezione gli alberi ritenuti di pregio con documento disposto dall'ufficio Ambiente. Non sono compresi gli alberi o gruppi di alberi già soggetti a tutela in base a norme previste da leggi più restrittive del presente regolamento.
- Gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio;
- Le siepi pubbliche o private qualora rivestano particolare interesse storico, ambientale, paesaggistico rilevate ed elencate appositamente dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Ai fini della tutela del verde cittadino sia pubblico che privato qualsiasi intervento di abbattimento e di modifica sostanziale della chioma delle piante di cui all'art. 1 dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Ambiente. Sono soggetti altresì al parere preventivo dell'Ufficio Ambiente tutti quegli interventi che possono comportare il danneggiamento o la riduzione della vitalità dei beni tutelati dal presente regolamento.

Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da o per conto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, oltre agli interventi indicati all'art. 3.1 del regolamento.

La richiesta di autorizzazione è subordinata alla presentazione di domanda, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Ambiente, nella quale saranno indicate le motivazioni dell'intervento richiesto (Allegato **A**). Salvo in casi di pericolo imminente o di forza maggiore, le autorizzazioni verranno rilasciate entro 30 giorni trascorsi i quali esse si intendono formulate favorevolmente.

Nel caso di intervento urgente, inteso come intervento atto a preservare l'incolumità di persone o cose, il parere potrà essere richiesto telefonicamente o via fax, facendo seguire tempestivamente la richiesta scritta corredata da documentazione fotografica dello stato del luogo antecedente l'intervento.

Le richieste di autorizzazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria fissato nella misura di € 80,00. Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato su c/c postale n. **47478201** intestato a Comune di Melegnano, codice causale "**Diritti di Segreteria per richiesta di**

autorizzazione Reg. Verde" (oppure con bonifico bancario: **IBAN IT112051643338000000000361** Banco Popolare Soc. Coop. di Lodi, di Melegnano) e versato contemporaneamente alla presentazione della richiesta.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Ambiente si riserva la possibilità di richiedere la consulenza di professionisti, qualora non disponga nell'organico interno di competenza qualificata .

I termini per l'inizio e fine lavori oggetto di autorizzazione sono stabiliti entro e non oltre i 30 gg dalla data di rilascio del permesso, al termine di quali è necessario presentare all'Ufficio comunale competente una Comunicazione di fine lavori secondo la modulistica allegata (Allegato C)

Tutti gli interventi, di qualsivoglia natura, interessanti il verde pubblico della città dovranno essere autorizzati secondo le modalità descritte nel art.14.

ARTICOLO 3 TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

3.1 Interventi di manutenzione che non richiedono autorizzazione

In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione e pertanto non richiedono autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente gli interventi di manutenzione quali:

- Potatura di alberi da frutto quando sono in fase produttiva, altrimenti verranno considerati come gli altri alberi.
- La potatura degli arbusti, quando viene effettuata nel rispetto delle modalità e dei tempi di fioritura. E' ammesso inoltre la potatura ordinaria delle siepi avendo cura di intervenire in modo regolare mirando alla conservazione della siepe.

3.2 Interventi di manutenzione che prevedono una Comunicazione di inizio lavori

L'esecuzione di interventi di potatura a carico di alberi dovrà essere sottoposta alla procedura di comunicazione (Allegati B e C). Gli interventi di potatura degli alberi dovranno essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto della forma tipica della specie e nel periodo idoneo come indicato nell'art 6

- Per gli interventi di potatura di alberi appartenenti al genere *Platanus* spp sarà necessario allegare alla Comunicazione di inizio lavori il **Nulla Osta** rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale secondo D.M 17/04/98 recante disposizioni di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.(vd.Modulistica)
- Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti quindi soggetti ad apposita autorizzazione.

3.3 Divieti

Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono vietati tutti i comportamenti o utilizzo improprio degli spazi verdi che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, e che possono compromettere la valenza estetica e ornamentale del verde, interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati, pena il rapido degrado dello stesso. Nel dettaglio:

- abbattere, rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare alberi e siepi di cui all'art.1;
- effettuare capitozzature su alberi che non siano tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo e comunque procedere a potature che vadano oltre la rimonda o che comportino la modificazione della forma e la struttura degli alberi e delle siepi, in difformità alle buone regole dell'arte;
- effettuare opere che prevedano l'impermeabilizzazione del terreno, anche per solo costipamento, per una fascia di protezione intorno alla pianta di raggio minimo di 1,5 metri dal fusto per le piante di prima grandezza, raggio minimo di 1 metro per le piante di seconda grandezza, raggio minimo di 0,5 metri per le piante di terza grandezza e per gli arbusti. Potrà essere richiesto dai competenti uffici la posa di cordoli o altre protezioni per la salvaguardia delle piante.
- provocare danni e ferite anche a livello radicale. Al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali è pertanto vietato procedere a scavi di qualsiasi natura nel raggio di protezione delle piante; le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione. Qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante.
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto; l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi.
- lo spargimento entro la zona di protezione della pianta di qualsiasi sostanza nociva e in particolare versare su o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi.
- Qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano devono essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. e successive direttive regionali, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.

Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto illustrato al punto , è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e

alle radici, rottura di rami, ecc...).

ARTICOLO 4 ABBATTIMENTI

- 4.1 E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, ad eccezione degli esemplari arborei al di sotto delle dimensioni indicate nell'art 1 e non classificati come alberi monumentali o di pregio.
- 4.2 Sono quindi soggetti ad autorizzazione l'abbattimento di alberi o gruppi di alberi con circonferenza del tronco, misurata a petto d'uomo (130 cm da terra), di almeno 60 cm e/o con almeno 10 metri di altezza, nonché le specie arboree che per loro caratteristiche non raggiungono tali dimensioni.
- 4.3 L'abbattimento di alberature presenti in aree private è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso o per cause fitosanitarie (In ottemperanza a leggi statali e/o regionali di lotta obbligatoria) o per alberature interessate da situazioni di conflitto con manufatti o sottoservizi se opportunamente documentati. E' ammesso, di norma, l'abbattimento di specie esotiche infestanti (*Ailanthus altissima*; *Prunus serotina*) i diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo.
- 4.4 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Ambiente in casi particolari si riserva la possibilità di richiedere una consulenza di un professionista (Dott. Agronomo o Forestale, Perito o Tecnico agrario) iscritto al rispettivo Albo Professionale, relativamente alle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante oggetto di intervento, altresì nei casi in cui gli esemplari arborei si trovino in situazioni di conflitto con manufatti o servizi tecnologici presenti nelle loro immediate vicinanze.
- 4.5 La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere richiesta per iscritto, in carta semplice, all'Ufficio Ambiente corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato (Allegato **A**). L'autorizzazione o il diniego verranno rilasciati entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta, dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte degli uffici competenti, si potrà procedere all'abbattimento.
- 4.6 Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 e direttive regionali emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.
- 4.7 Non richiedono autorizzazione gli interventi di abbattimento facenti parte di progetti finalizzati alla rimozione di barriere architettoniche o rivolti a portare innovazioni atte a

garantire la mobilità di persone diversamente abili.

Sono esclusi, inoltre, da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ufficio ambiente.

- 4.8 L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14

ARTICOLO 5 OBBLIGO AL REIMPIANTO IN AMBITO PRIVATO

- 5.1 In caso di autorizzazione all'abbattimento di alberi tutelati dal presente regolamento del verde, al fine di reintegrare il patrimonio in eliminazione, all'intervento di abbattimento deve fare seguito un intervento di compensazione, consistente nella messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi (con rapporto minimo 1:1) precisandone quantità, specie e dimensioni. Le nuove alberature, al momento della messa a dimora, dovranno essere esenti da malattie/patologie e ben conformati. Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi e delle caratteristiche del materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle allegate (Allegato F).
- 5.2 Qualora, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, le caratteristiche dell'area oggetto di intervento non permettano l'intervento di compensazione, L'Amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi (con rapporto 1:3) anche in aree di proprietà della Città. In alternativa sarà possibile monetizzare l'intervento secondo i criteri di cui al comma successivo.
- 5.3 Nel caso in cui l'intervento di compensazione venga sostituito da una **monetizzazione**, il valore da corrispondere a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi delle forniture desunti dal listino prezzi ornamentali adottato dal Comune e/o Provincia o Regione e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione delle necessità.
- 5.4 La messa a dimora di nuove piante su suolo privato, in sostituzione alle abbattute, comporta l'obbligo di cure colturali atte a garantirne la conservazione o l'eventuale sostituzione in caso di moria. L'atto abilitativo è subordinato alla costituzione di specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora compresa la posa in opera sulla base del prezziario adottato dal Comune. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte degli uffici competenti, effettuata non prima di 1 anno dalla messa a dimora degli stessi. Per la determinazione del valore delle piante si farà riferimento al listino prezzi adottato dal Comune e/o Provincia o Regione e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione delle necessità.

ARTICOLO 6 POTATURE IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO

Un albero messo a dimora in modo corretto, privo di difetti od alterazioni di varia natura, non necessita, di norma, di potature ricorrenti. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà e pertanto dovrà essere segnalato all'Ufficio Ambiente mediante presentazione di una **Comunicazione di Inizio Lavori (Allegato B)** da parte del proprietario come indicato all'Art.3.

- 6.1 Le potature dovranno essere, quindi, limitate alla sola rimozione delle parti secche o lesionate, per motivi di difesa fitosanitaria o per preservare la pubblica incolumità. Per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo dell'albero, essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma, compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
- 6.2 Le potature dovranno essere effettuate sull'albero interessando branche e rami vivi di diametro inferiore ai 10 cm (circonferenza minore di 30 cm) praticando i tagli all'inserimento della branca rispettandone il collare o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno" In ogni caso le potature dovrebbero comportare una riduzione della chioma inferiore al 25%. Il periodo di intervento è quello di massimo riposo vegetativo dell'albero, ovvero compreso fra dicembre e marzo. Per le conifere, il periodo più idoneo per la potatura è quello tardo invernale, in cui il soggetto è in riposo vegetativo.
- 6.3 Gli interventi di potatura potranno essere effettuati per le specie caducifoglie nel periodo indicativamente compreso fra il 1° Novembre ed il 15 Marzo (autunno-inverno); per le specie sempreverdi nei periodi indicativamente tra il 15 Dicembre ed il 15 Febbraio e tra il 1° Luglio ed il 15 agosto (inverno-estate). Gli interventi eseguiti su alberi in fase vegetativa, cioè la "potatura verde", è ammessa solamente per interventi di piccola entità e motivati da esigenze particolari.
- 6.4 Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 e successive direttive regionali, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato
- 6.5 La potatura a capitozzo (capitozzatura), cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 10 cm di diametro (30 cm di circonferenza), sono considerati agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e quindi soggetti ad apposita autorizzazione.
- 6.6 L'esecuzione di interventi in violazione delle norme indicate, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16

ARTICOLO 7

VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITA' PUBBLICA

Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario confinante con le strade comunali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

- 7.1 In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
- 7.2. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- 7.3 I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16.
- 7.4 Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
- 7.5. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
- 7.6 Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

ARTICOLO 8 PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL CASO DI OPERE EDILIZIE

- 8.1 Qualsiasi intervento edilizio dovrà porre massima attenzione al verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali. Gli alberi o arbusti presenti sull'area oggetto di intervento, dovranno essere opportunamente rilevati ed indicati su planimetria 1:500 con allegata documentazione fotografica. Alla pratica edilizia dovrà essere sempre inclusa la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato **D**.
- 8.2 In caso di autorizzazione all'abbattimento, l'Amministrazione Comunale dovrà chiedere al proprietario, di reintegrare nuovi alberi di precisa specie e dimensione in sostituzione di quelli rimossi secondo quanto previsto all'art. 5. Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale richiederà una compensazione in altro luogo indicato dall' Ufficio Ambiente.
- 8.3 Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale, o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora compresa la posa in opera. Tale deposito sarà svincolato dopo l'attecchimento dei nuovi alberi, verificato dall'Ufficio Ambiente, e comunque non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora delle piante. Per la determinazione del valore delle piante si farà riferimento al listino prezzi adottato dal Comune e/o Provincia o Regione e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione delle necessità.
- 8.4 In sede di esame di ogni pratica edilizia l'Ufficio Ambiente, ai sensi della L.R. n° 57/85, art. 11, quarto comma (Esercizio delle funzioni regionali in materia di bellezze naturali e sub delega ai Comuni), darà indicazioni sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile. Nel caso di giardini privati o di interesse storico potranno essere utilizzate anche specie esotiche, purché rientrino in una corretta tipologia progettuale.
- 8.5 Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la realizzazione di reti interrate (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature, teleriscaldamento, ecc.) e sono quindi estese anche alle ditte che realizzeranno tali impianti.
- 8.6 Nell'ambito di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, recupero, soggetti a titolo abilitativi o nel caso di riassetto di giardini esistenti occorrerà provvedere alla stesura di un progetto relativo alla sistemazione esterna ed alle aree scoperte non utilizzate per l'edificazione, accompagnato da una relazione tecnico-agronomica, redatta da un professionista (Agronomo, Forestale, Perito o Tecnico agrario) iscritto al rispettivo Albo Professionale. Tale progetto dovrà comprendere un elaborato grafico in scala adeguata che rappresenti la sistemazione del terreno, degli alberi o degli arbusti, le eventuali opere murarie ed ogni altro elemento significativo, le strutture di supporto alla manutenzione del verde (drenaggi, impianti di irrigazione, ecc. le infrastrutture sotterranee (fognatura, gas, energia elettrica, acqua, ecc.). La relazione dovrà indicare la specie e la varietà utilizzata, la sua compatibilità ambientale comprendente le caratteristiche commerciali (pianta in vaso, zolla, a radice nuda) e i sesti di impianto.

ARTICOLO 9 ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE

- 9.1** Le piante individuate dall'Amministrazione comunale come esemplari di particolare interesse sono soggette a maggior tutela e ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dell'Ufficio Ambiente. Il nominativo dell'Impresa dovrà essere comunicato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio competente.

ARTICOLO 10 INTERVENTI PRESCRITTI

- 10.1** L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse, nel caso il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

ARTICOLO 11 PROGETTAZIONE DEL VERDE - LINEE GUIDA

La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento vigente.

E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. Una corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate (Allegato E), resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.

Nei casi relativi a nuove costruzioni (anche per demolizione dell'esistente) o interventi edilizi che modificano la situazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti i progetti degli interventi edilizi dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un Progetto di sistemazione del verde redatto e firmato da un tecnico abilitato, che sarà esaminato ai fini del rilascio del Permesso di costruire.

Per le nuove aree destinate a verde che saranno prese in carico dall'Amministrazione comunale, oltre all'elaborato progettuale precedentemente citato, dovrà essere redatto un Piano di manutenzione contenente tutte le indicazioni necessarie al fine di mantenere e gestire correttamente l'area verde

Nella redazione del Progetto di sistemazione del verde dovrà essere perseguito l'obiettivo di salvaguardare gli alberi esistenti. Nell'ambito dei casi previsti si potrà prevedere di abbattere esclusivamente:

- alberi interessati dall'intervento edilizio, per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia;
- alberi secchi o in pessimo stato vegetativo;
- alberi che manifestino difetti strutturali e fitosanitari che ne possono pregiudicare la stabilità.

Compensazione ambientale

Nel caso si debbono abbattere alberi di significativo valore ornamentale e di dimensioni rilevanti l'Amministrazione comunale potrà disporre di non concedere l'abbattimento o di rilasciare la concessione all'abbattimento imponendo al richiedente il versamento di un contributo, a titolo di risarcimento della perdita del bene ambientale patrimonio di tutta la collettività che apporta comuni fattori di beneficio; tale contributo sarà pari al valore ornamentale dell'albero, calcolato secondo la metodologia indicata nell'Allegato H, da utilizzare per la riqualificazione o implementazione delle aree verdi comunali tramite la messa a dimora di alberi ad alto fusto, facendo riferimento per i valori di fornitura, posa e garanzia d'attecchimento al prezziario AssoVerde vigente al momento dell'intervento.

Il calcolo del valore ornamentale deve essere effettuato da un tecnico del Servizio competente per la gestione del verde pubblico.

Al fine di agevolare la redazione di elaborati conformi con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

Parametri per la realizzazione del verde pubblico

Scelta delle specie vegetali

La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;

- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..

Scelta del materiale vivaistico

Il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in vivaio e ben conformati. Per ulteriori specifiche indicazioni si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle allegate (ALLEGATO E).

Distanze d'impianto

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

Distanze dai confini per i nuovi impianti

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:

piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 3
piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4
piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6

Per le alberature preesistenti all'emanazione del presente regolamento vale quanto stabilito dall'art 892-899 del R.D. 262/42 Codice Civile.

Distanza dalle utenze aeree

Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5, come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di m. 30 attorno al cavo.

Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza minima
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Impianto di irrigazione

Generalmente occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.). Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, occorrerà tenere

presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire la bagnatura delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile.

Il verde per parcheggi

Per i nuovi interventi riguardanti gli spazi a parcheggio pubblico dovranno prevedere alberature che a maturazione consentano una completa copertura dell'area.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni di seguito indicate:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le specie arboree con caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali.

VIALI ALBERATI

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

Nella progettazione dovrà essere rispettato il Codice Stradale, il Regolamento Edilizio Comunale e garantito il triangolo di visibilità.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo

In funzione della larghezza del marciapiede, si potrà determinare il tipo delle alberature; più precisamente si suggerisce:

- a. larghezza marciapiede minore di mt. 2,00: alberi di 3° grandezza o nessuna alberatura
- b. larghezza marciapiede da mt. 2,00 a mt. 2,50: si collocheranno alberature appartenenti alla 2°-3° classe di grandezza;
- c. larghezza marciapiede maggiore di mt. 2,50: si collocheranno alberature di dimensioni medio grandi,

Le dimensioni dell'asola di alloggiamento, contenente terreno vegetale, variano a seconda della dimensione e del tipo della alberatura proposta, secondo la classificazione sottoindicata:

- a. per piante di piccolo fusto (3° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima corrispondente a circa 1 mq.
- b. profondità minima = H. mt. 1,50 di spazio netto vegetale disponibile;
- c. per piante di medio ed alto fusto (2° e 1° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima (non necessariamente di forma quadrata) corrispondente a circa 5-6 mq., e profondità = H. mt. 1,50 di spazio vegetale disponibile.

Anziché ubicare le piante in asole ridotte è preferibile, comunque, realizzare una fascia verde tipo "nastro continuo" delle dimensioni minime sottoriportate:

- mt. 1,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberelli di piccolo fusto appartenenti alla 3° o 2° classe di grandezza;
- mt. 1,50 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di medio fusto appartenenti alla 2° classe di grandezza;
- mt. 2,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di alto fusto appartenenti alla 1° o 2° classe di grandezza.

Nei marciapiedi e nei percorsi pavimentati sia in zona circostante le alberature che all'interno delle asole di alloggiamento, nei casi ove si prevedano alberature di medio ed alto fusto, si dovranno evitare pavimentazioni asfittiche (quali: asfalto, cemento, porfido, ecc...) o posate su gettate in cls., ecc., ma si dovrà dare la preferenza a materiali e metodologie che consentano interscambi di acqua ed aria (ad esempio: pavimentazioni forate specifiche o porose per alberature, ecc...), tutte comunque posate su allettamento in sabbia di fiume, con sottostante tessuto/non tessuto e misto granulare stabilizzato, oppure grigliati inerbati, (sia in cemento che in plastica) su allettamento di terreno vegetale di medio impasto integrato con terricci vegetali.

Le aiuole non dovranno essere realizzate a raso, ma saranno delimitate da cordonature in elevazione ovvero saranno delimitate da dissuasori al fine di evitarne il calpestio.

La sussistenza delle alberature previste dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente, con una rete indipendente dagli arbusti.

ARTICOLO 12 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA E MISURA DI LOTTA OBBLIGATORIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e **in specie all'articolo 500 del Codice Penale** (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

- 12.1** I sintomi di malattie o di morte di soggetti arborei dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Ambiente dal proprietario o da altra persona.
E' fatto obbligo al proprietario, previa la prevista autorizzazione, all'abbattimento dell'albero malato se non esiste la possibilità di trattamento fitosanitario e alla sua sostituzione con altra pianta previo accordo con l'Ufficio competente.
- 12.2** L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi (estate o inverno) evitando la diffusione di segatura. Il materiale di risulta dovrà essere rapidamente allontanato ed eliminato mediante incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate, il terreno sostituito con terra di coltivo previo trattamento con prodotti anticrittogamici
- 12.3** Gli eventuali trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, non vanno effettuati a calendario, cioè con scadenza fissa, ma devono essere eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario ma in relazione alla effettiva presenza del patogeno ed alla sua pericolosità. I trattamenti parassitari devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri di lotta biologica o con sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.
- 12.4** La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
 - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
- 12.5** **Misura di Lotta obbligatoria**

Al fine di individuare tempestivamente la comparsa di organismi nocivi è necessaria l'intensa sorveglianza del territorio, l'imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Ufficio Ambiente potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante, affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario. Anche in questo caso è fatto obbligo al proprietario di provvedere alla sostituzione dell'albero in eliminazione con un nuovo impianto previo accordo con l'Ufficio competente.

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale (Con il 1° Aprile 2008 le attività del Servizio fitosanitario regionale sul territorio precedentemente svolte dalla DG Agricoltura sono state affidate ad ERSAF).

Si procederà a partire dalle piante contermini a quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile, motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo, seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando, poi, la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici, uniti a mastici o colle viniliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

Autorizzazioni: per gli interventi di potatura e abbattimento, compresi i lavori che coinvolgano gli apparati radicali su piante appartenenti al genere *Platanus* spp., ai sensi dell'art.5 del Decreto 17/04/98 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano causato da "*Ceratocystis fimbriata*" è obbligatoria la preventiva richiesta di Autorizzazione del Servizio fitosanitario Regionale.

D.M. 27 marzo 1996 “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Traumatocampa pityocampa*”

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* “

La lotta contro *Anoplophora chinensis* è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione. Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:

- a) zona infestata: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza di piante infestate da *Anoplophora chinensis*;
- b) zona insediamento: area in cui la presenza di *Anoplophora chinensis* ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile l'eradicazione. Tale condizione è riconosciuta dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;
- c) zona cuscinetto: fascia perimetrale di due km attorno alla zona infestata o insediamento;

Al fine di eradicare e contenere *Anoplophora chinensis* sono previste le seguenti misure fitosanitarie:

zona infestata:

- a) il monitoraggio di tutte le piante sensibili presenti nel verde pubblico e privato;
- b) l'abbattimento di tutte le piante attaccate dall'insetto;
- c) l'abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di almeno venti metri dalla pianta infestata;
- d) la distruzione del legname e della ramaglia di risulta e delle ceppaie secondo le modalità prescritte dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- e) il divieto di messa a dimora, a scopo ornamentale, delle piante appartenenti alle seguenti specie: *Acer spp.*, *Platanus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Fagus spp.*, *Corylus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Pyrus spp.*, *Citrus spp.*;

- f) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona infestata delle piante sensibili senza specifica autorizzazione dalle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente;
- g) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona infestata;

zona insediamento:

- a) l'adozione di appropriate misure di contenimento dell'insetto come definite dalle strutture regionali, individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio;
- b) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona insediamento delle piante sensibili senza specifica autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;
- c) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona insediamento;

zona cuscinetto:

- a) monitoraggio delle piante sensibili presenti;
- b) alle piante riscontrate infestate si applicano le misure previste nella zona infestata
- d) piante sensibili: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Ficus carica*, *Lagestroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus spp.*, *Pyrus spp.*, *Rhododendron spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.*, *Quercus spp.*, *Ulmus spp.*, *Citrus sp*

D.M 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*” (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)

Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni è obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005. Le misure di lotta prevedono l'abbattimento e distruzione delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dall'organismo nocivo. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono, per casi particolari, prevedere misure fitosanitarie alternative all'abbattimento; interventi di lotta diretti ed indiretti volti all'eradicazione dell'organismo nocivo secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale (Con il 1° Aprile 2008 le attività del Servizio fitosanitario regionale sul territorio precedentemente svolte dalla DG Agricoltura sono state affidate ad ERSAF).

D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”

L’eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l’avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

ARTICOLO 13
CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

- 13.1** Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni, il Comune fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa alle indicazioni degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto è previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 14
INTERVENTI PER OPERE CON MANOMISSIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

- 14.1** Qualsiasi intervento che coinvolga il verde pubblico o le banchine alberate dovrà essere approvato dall'Ufficio Ambiente che rilascerà l'autorizzazione alla manomissione per la parte di sua competenza.
- 14.2** Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area oggetto di intervento, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'area oggetto di manomissione ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi. La richiesta dovrà contenere la durata dei lavori, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la città di tutti i danni prodotti dalla manomissione.
- 14.3** In caso di intervento urgente si potrà dare comunicazione telefonica o via fax, avendo cura di far seguito con richiesta scritta corredata da documentazione fotografica dell'area attestante lo stato di fatto del sito antecedente all'intervento.
- 14.4** Gli interventi disciplinati dal presente articolo dovranno prendere atto già in fase preliminare della presenza di vegetali in loco e del loro minimo spazio vitale adeguando la progettazione nel rispetto anche della prevedibile crescita della specie. Solo in mancanza di realistiche possibilità, tecnicamente accettate e dimostrate, gli alberi, i cespugli, i prati e gli arredi potranno essere coinvolti nei lavori ricevuto comunque l'assenso preventivo dell'Ufficio Ambiente.
- 14.5** Nel caso i lavori penalizzino il verde esistente e non si possa reintegrarlo in modo integrale, il richiedente sarà tenuto a contribuire in modo paritetico alla riqualificazione di altra area verde indicata dall'Ufficio Ambiente.
- 14.6** Gli interventi che coinvolgono il verde pubblico o le banchine alberate devono attenersi alle prescrizioni tecniche presenti nell'Allegato G. La contabilizzazione di cui al comma 10.5 sono effettuate secondo le indicazioni dell'Allegato H

ARTICOLO 15
NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI A SCOPO MANIFESTAZIONE

- 15.1** L'occupazione temporanea di spazi verdi pubblici per manifestazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Ecologia a seguito della presentazione di un dettagliato programma delle manifestazioni e della puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento.
- 15.2** Eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di

proiezione delle chiome degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziate dagli arbusti e non dovranno essere a contatto diretto del manto erboso. Le piante non dovranno servire per sostegno ad alcunché siano cavi, corpi illuminanti, manifesti o altro. Attorno alla pianta dovrà mantenersi un'area di rispetto pari a 10 volte il diametro della stessa e comunque mai inferiore ai 4 metri per evitare costipamento del terreno e danno agli apparati radicali.

- 15.3** L'accesso dei mezzi di servizio dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato e le strutture, preferibilmente, dovranno essere posizionate su spiazzi o piazzole, salvaguardando la possibilità di transito pedonale.
- 15.4** Il richiedente dovrà provvedere al ripristino dei tappeti erbosi interessati dalle strutture e interessati dalla manifestazione, secondo le modalità indicate dall'Ufficio Ecologia e ad opera della Ditta di manutenzione del verde pubblico o di altra Ditta specializzata del settore.
- 15.5** Per far fronte agli eventuali danni arrecati al patrimonio verde in seguito alle sopra elencate manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente sarà tenuto a versare un deposito cauzionale la cui entità sarà determinata dall'Ufficio Ambiente con il minimo in €250,00 e massimo in €2.500,00, secondo le dimensioni e tipologia del verde interessato.
- 15.6** La necessità di porre lungo le vie cittadine alberate illuminazioni o striscioni particolari in occasione di festività o ricorrenze dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio Ecologia, dietro richiesta scritta comprensiva di impegno a risarcire la Città di tutti i danni eventualmente prodotti, tale ufficio comunale rilascerà le prescrizioni del caso e controllerà lo stato vegetazionale a seguito della rimozione di tali attrezzature.

ARTICOLO 16 SANZIONI

16.1 In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario o della ditta esecutrice dell'intervento le seguenti sanzioni:

Interventi effettuati senza autorizzazione (Art. 2) o eseguiti in modo diverso da quanto prescritto, senza gravi danni all'albero	€ 200,00 ad albero
Interventi effettuati senza autorizzazione (Art. 2) o eseguiti in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente	Da €250,00 a 500,00 ad albero
Abbattimento non autorizzato di pianta di scarso valore ornamentale e/o ambientale, interventi effettuati senza autorizzazione (Art. 2) o eseguiti in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento irreparabile	€ 600,00 ad albero
Intervento di impermeabilizzazione del terreno (Art. 3)	€ 300,00 ad albero
Smaltimento su o nel terreno di prodotti inquinanti (Art.3)	Da € 500,00a €2500,00 ad albero
Vegetazione sporgente su viabilità pubblica (Art.7)	Da € 80,00a € 500,00

E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto, la messa a dimora di un numero alberi di specie, dimensioni indicate dagli Uffici comunali competenti pari al valore del danno stesso. Tali piante verranno messe a dimora dove possibile all'interno della proprietà del contravventore o eventualmente in altro luogo pubblico individuato dal competente ufficio.

Nel caso di abbattimento o danneggiamento grave, anche a seguito di intervento diverso da quello prescritto, di albero di particolare valore ambientale e/o ornamentale o di pianta dimorante su area pubblica, in aggiunta alla contravvenzione citata al punto c), l'Amministrazione potrà richiedere la messa a dimora di pianta di valore pari al danno subito calcolato secondo i parametri espressi nella successiva metodologia per la stima del valore ornamentale (Allegato F), le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti Uffici comunali.

ARTICOLO 17 SANZIONI ACCESSORIE

- 17.1** L'Ufficio Ambiente, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 16, può imporre:
- a) la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno;
 - b) l'impianto di nuove essenze, anche in area pubblica, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

ALLEGATO A

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO (Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°104 del 20/12/11)

Il sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di.....

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare interventi di:

Abbattimento
Scavi
Altro

su n°.....piante di..... di circonferenza.....
presenti all'interno della sua proprietà in
via..... via.....in
quanto.....
.....

Per l'esecuzione di tali lavori verrà / non verrà interessato suolo pubblico.

Esecutore dei lavori sarà la Ditta sita
in..... via tel.
.....

In attesa di sopralluogo di verifica e della successiva risposta si inviano distinti saluti.

Data

Firma

Documentazione da allegare:

1. Fotografia per ogni albero interessato dai lavori che ne evidenzi la circonferenza effettiva (foto del tronco con misura rilevata da metro a nastro);
2. Planimetria in scala 1 : 500 dell'area con individuazione delle alberature oggetto di intervento, qualora superiore alle 5 unità;
3. Nulla Osta rilasciato da ERSAF per interventi a carico di esemplari di Platanus sp..

ALLEGATO B

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO (Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°104 del 20/12/11)

Il sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di.....

COMUNICA

Che in data.....avranno inizio i lavori di
su n°.....alberi presenti all'interno della sua proprietà in via
..... in quanto.....
.....

Per l'esecuzione di tali lavori verrà / non verrà interessato suolo pubblico.

Esecutore dei lavori sarà la Ditta sita
in..... via tel.
.....

In attesa di sopralluogo di verifica e della successiva risposta si inviano distinti saluti

Data

Firma

Documentazione da allegare:

- 1- Fotografia per ogni albero interessato dai lavori che ne evidenzi la circonferenza effettiva (foto del tronco con misura rilevata da metro a nastro)
- 2- Nulla Osta rilasciato dal Servizio Fitosanitario regionale per interventi a carico di esemplari di *Platanus sp.* Secondo le disposizioni di lotta obbligatoria contro il cancro colorato.
- 3- A richiesta specifica sarà necessario allegare stralcio planimetrico in scala adeguata con l'individuazione univoca delle essenze oggetto della richiesta

ALLEGATO C

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO
(Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°104 del 20/12/11)

Il sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di.....

COMUNICA

Che in datasono terminati i lavori di:

Iniziati in datapresso la proprietà di

Via.....

I lavori sono stati eseguiti dall'Impresa

..... sita in.....

via tel

Data

Firma

ALLEGATO D

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

**DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
IN CASO DI LAVORI EDILIZI
DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**
(Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.n°104 del 20/12/11)

Il
sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in.....via.....ed identificato dal
mappale n°.....foglio n°.....

DICHIARA
(annullare l'ipotesi che non ricorre)

- 1) che non vi sono all'interno del citato lotto, alberi protetti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale del Verde e che pertanto non vi è necessità di alcuna autorizzazione;
- 2) che il patrimonio arboreo protetto sito all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di progetto allegata alla presente, consiste in n°..... esemplari di seguito elencati:

n°	Nome botanico	Circonferenza tronco (a 130 cm dal suolo)	Altezza stimata (metri)

Se sussistono le condizioni del punto 2)

Inoltre DICHIARA

- a) che il patrimonio arboreo elencato non sarà in alcun modo interessato ai lavori oggetto della presente richiesta e nell'area di rispetto calcolata come dispongono gli art. 3 e 8 del Regolamento Comunale del Verde non verranno realizzati scavi, non si opererà impermeabilizzazioni del terreno, non verranno effettuati depositi di materiali o versamento di sostanze dannose.

- b) che a carico degli esemplari citati al prospetto precedente sono previsti interventi vietati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Verde e richiedono deroga per le seguenti motivazioni:.....
.....
.....
.....

Si richiede pertanto relativa **AUTORIZZAZIONE** impegnandosi fin d'ora nel seguire le indicazioni fornite dall'Ufficio Ambiente e le prescrizioni contenute nel Regolamento.

Data

Firma

RICHIESTA NULLA-OSTA PER ABBATTIMENTI-POTATURE-ALTRI INTERVENTI A CARICO DI ALBERI APPARTENENTI AL GENERE PLATANUS SPP.

**DA INVIARE VIA FAX
AL NUMERO
02.67404602**

Melegnano lì

Spett.le **ERSAF**
Ente regionale per i servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Servizio fitosanitario regionale
Via Copernico, 38
20125 MILANO – MI
Responsabile del procedimento dr. Marcello Perucca

Oggetto: D.m. 17 aprile 1998: disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata f.sp. platani).

Richiesta rilascio NULLAOSTA all'abbattimento/ potatura/altro di Alberature in proprietà privata.

il/la Sottoscritto/a Sig./a

Residente in via n°

Comune di telefono

In qualità di Proprietario
 Delegato con la qualifica di

CHIEDE

Il rilascio del NULLAOSTA per abbattimento

potatura

Scavi

Di n° Platani

Posto/i nel resede di proprietà privata, in via - MELEGNANO

Per le seguenti motivazioni :

.....

- Allego alla presente n° Fotografie della/le Pianta/e da abbattere

Distinti saluti

FIRMA

.....

ALLEGATO E:

Considerate le molteplici richieste poste dai cittadini per l'abbattimento di piante (in particolare modo cedri o abeti) poste a dimora senza considerare le loro reali esigenze, si ritiene utile consigliare alcune specie sia autoctone che acclimatate per nuovi impianti.

Le specie consigliate vengono di seguito riportate:

TABELLA A SPECIE AUTOCTONE O NATURALIZZATE IDONEE

ALBERI	
Genere e specie	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acer campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro o Spacca sassi
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino
<i>Platanus hybrida</i>	Platano
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix alba vitellina</i>	Salice dorato
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio riccio
<i>Ulmus minor</i>	Olmo
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero

ARBUSTI	
Genere e specie	Nome comune
Berberis vulgaris	Crespino
Rhamnus catharticus	Spinocervino
Buddleja davidii	Buddleia
Salix caprea	Salicone
Corylus avellana	Nocciolo
Salix cinerea	Salice cinereo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Salix viminalis	Salice da vimini
Crataegus monogyna	Biancospino
Sambucus nigra	Sambuco
Euonymus europaeus	Fusaggine
Syringa vulgaris	Lillà
Ligustrum vulgare	Ligustro
Viburnum lantana	Lantana
Prunus spinosa	Prugnolo

TABELLA B

SPECIE ORNAMENTALI IDONEE PER L'AMBIENTE URBANO

ALBERI	
Genere e specie	Nome comune
Acer palmatum	Acero giapponese
Picea glauca	Abete bianco amer.
Acer platanoides	Acero riccio
Picea omorika	Abete balcanico
Acer pseudoplatanus	Acero di monte
Pinus nigra	Pino nero
Acer saccharinum	Acero saccharino
Pinus strobus	Pino strobo
Aesculus hippocastanum	Ippocastano
Pinus sylvestris	Pino silvestre
Albizia julibrissin	Albizia
Platanus hybrida	Platano
Betula pendula	Betulla
Prunus cerasifera	Mirabolano
Brossonetia papyrifera	Gelso da c arta
Prunus serrulata	Ciliegio giapponese
Catalpa bignonioides	Catalpa
Punica granatum	Melograno
Cercis siliquastrum	Albero di giuda
Quercus cerris	Cerro
Fagus sylvatica	Faggio
Quercus ilex	Leccio
Fraxinus ornus	Ornello
Quercus petraea	Rovere
Gingko biloba	Gingko
Quercus pubescens	Roverella
Gleditschia triachantos	Spino di Cristo
Quercus rubra	Quercia rossa
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Sophora japonica	Sofora
Juglans nigra	Noce nero
Sorbus spp.	Sorbo
Koelreuteria paniculata	Koelreuteria
Tamarix spp	Tamerice
Lagerstroemia indica	Lagerstroemia
Taxodium distichum	Cipresso calvo
Liquidambar styracifula	Liquidambar
Taxus baccataTasso	
Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani
Thuja occidentalis	Tuja
Magnolia spp.	Magnolia
Thuja orientalis	Tuia cinese
Ostrya carpinifolia	Carpinello
Tilia spp.	Tiglio
Paulownia tomentosa	Paulonia
Ulmus spp.	Olmo
Picea abies	Abete rosso
Zelkova carpinifolia	Zelkova

ARBUSTI	
Genere e specie	Nome comune
Aucuba japonica	Aucuba
Kerria japonica	Cherria
Buxus sempervirens	Bosso
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo
Camelia spp.	Camelia
Lavandula angustifolia	Lavanda
Chanomeles japonica	Cotogno da fiore
Lonicera caprifolium	Caprifoglio
Clerodendron trichotomum	Clerodendro
Magnolia spp.	Magnolia
Cornus spp.	Corniolo
Mespilus germanica	Nespolo
Paeonia spp.	Peonia
Cotinus coggygria	Scotano
Cytisus scoparius	Ginestra
Philadelphus coronaries	Filadelfo
Daphne mezerum	Fiordistecco
Pinus mugo	Pino mugo
Deutzia spp.	Deutzia
Prunus laurocerasus	Lauroceraso
Euonymus spp.	Evonimo
Pyracantha coccinea	Agazzino
Forsythia intermedia	Forsizia
Rhododendron spp.	Rododendri
Hamamelis spp.	Amamelide
Rhus typhina	Sommacco
Hibiscus syriacus	Ibisco
Spirea spp.	Spirea
Hydrangea spp.	Ortensia
Viburnum spp.	Viburno
Hypericum spp.	Iperico
Weigela spp.	Veigela
Jasminum spp.	Gelsomino
Wisteria spp.	Glicine
Juniperus communis	Ginepro

Caratteristiche generali del materiale vegetale

Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza; sono ammesse piante di dimensioni inferiori nel caso si realizzino fasce boscate.

Gli alberi dovranno avere ramificazioni uniformemente distribuite sul fusto e sviluppate in modo che la chioma sia uniforme ed equilibrata rispetto al fusto.

In ogni caso lo sviluppo della pianta deve essere armonioso e regolare ed i rapporti fra le dimensioni del tronco, l'altezza totale e quella della chioma devono essere conformi alle caratteristiche della specie e della cultivar evitando scrupolosamente le piante filate perché allevate con sesto di impianto insufficiente.

In linea generale nel caso di nuovi impianti è opportuno tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Art 892 Codice Civile), l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.

In via propositiva si segnalano i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi (m)	Sesto di impianto (m)	Distanza minima da cordolo marciapiede (m)	Distanza minima da edifici (m)
>20	12	3	8
16	10	2	6
12	8	2	4
8	6	2	3
6	4	1.5	3

Art. 892 del Codice Civile "Distanze per gli alberi"

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

ALLEGATO F

Prescrizioni tecniche

Nel caso di scavi la distanza minima della luce netta dello scavo non potrà essere inferiore a metri 3 (tre) per le piante di prima e seconda grandezza, metri 1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. L'Ufficio Ambiente, nel caso di comprovata impossibilità ad operare come descritto, è autorizzato a concedere deroghe alle distanze su richiesta scritta del richiedente, prescrivendo accorgimenti tecnici atti alla massima salvaguardia dell'apparato ipogeo od epigeo delle piante (scavi a mano, rispetto radici portanti, impiego di attrezzature particolari come spingitubo); per contro tale Ufficio può, nel caso di coinvolgimento di piante di particolare interesse ambientale e/o paesaggistico di prescrivere l'assoluto rispetto delle distanze citate o richiedere distanze superiori.

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione delle radici queste dovranno essere recise con taglio netto mediante utilizzo di motoseghe o cesoie e contestualmente disinfettate con opportuni anticrittogamici con rispetto dei relativi tempi di asciugatura (due ore circa).

In caso di posa di pavimentazioni impermeabili dovrà essere lasciata attorno alla pianta una zona di rispetto di raggio minimo di 1,5 metri dal fusto per le piante di prima grandezza, raggio minimo di 1 metro per le piante di seconda grandezza, raggio minimo di 0,5 metri per le piante di terza grandezza e per gli arbusti. Potrà essere richiesto dai competenti uffici la posa di cordoli o altre protezioni per la salvaguardia delle piante.

Tutti gli alberi presenti nell'area di cantiere dovranno essere adeguatamente protetti per evitare qualsiasi danno alle radici, al fusto e alla chioma. Non saranno ammesse impermeabilizzazioni, anche se temporanee, accatastamenti di attrezzature e materiali nel raggio di rispetto della pianta, nonché l'apposizione di chiodi, cavi elettrici o corpi illuminanti sugli alberi.

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento di acque di lavaggio, nella manipolazione di sostanze inquinanti, nonché nel governo di fonti di calore che dovranno essere poste necessariamente all'esterno dell'area di proiezione della chioma.

Qualsiasi intervento di potatura da farsi sia all'apparato epigeo o ipogeo dovrà essere effettuato a spese del concessionario da parte della Ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico o altra Ditta specializzata del settore sotto controllo del personale dell'Ufficio Ecologia.

Il materiale di risulta degli scavi contenente inerti, pietrame, ciottoli dovrà essere allontanato accuratamente e dovrà essere ripristinato l'originario livello con terra di coltura. Le caratteristiche di tale terra di coltura dovranno essere determinate con analisi chimico fisiche per i seguenti parametri: tessitura (sabbia, limo argilla), pH, Sostanza Organica. Il referto analitico sarà vagliato dall'Ufficio Ecologia che acconsentirà alla fornitura o ad eventuali correzioni (addizione di ammendanti organici, calcitazioni, addizione di sabbia, ecc.).

I prati manomessi dagli interventi, dopo reintegro del terreno, dovranno essere ricostituiti a spese del richiedente, previa lavorazione del terreno a profondità variabile in relazione all'entità del costipamento, dalla Ditta di manutenzione del verde pubblico o altra Ditta specializzata del settore, con miscuglio di sementi indicati dal competente ufficio. Qualora lo scavo abbia interessato un'area di particolare pregio, il reintegro, oltre le indicazioni già fornite, dovrà essere ultimato con la stesura di zolle inerbite. Nell'onere di ripristino sarà compreso anche gli interventi di adacquamento per i primi 60 giorni successivi all'impianto.

ALLEGATO G

Contabilizzazione dei lavori di ripristino

La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata utilizzando il Computo Metrico Estimativo per la manutenzione del verde Pubblico ed in assenza di voci specifiche utilizzando l'elenco prezzi delle forniture desunti dal listino prezzi ornamentali adottato dal Comune e/o Provincia o Regione e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione si applicherà quindi una maggiorazione del 18% da versarsi all'Amministrazione Comunale quale rimborso per il controllo di qualità e la contabilizzazione dei lavori.

Se la manomissione è effettuata da Enti, Società o Aziende la liquidazione del ripristino sarà direttamente versata alla Ditta di manutenzione del verde pubblico, previa fatturazione vistata dall'Ufficio Ambiente, mentre la quota aggiuntiva del 18% sarà versata direttamente alla Amministrazione Comunale.

Se la manomissione è effettuata da privati sarà l'Amministrazione Comunale ad addebitare le opere di ripristino e la maggiorazione dovuta.

Qualora l'opera di ripristino interesserà una superficie inferiore ai 200 mq il lavoro sarà conteggiato in economia.

Metodologia per la stima del valore ornamentale

La stima del valore ornamentale rappresenta l'indennizzo calcolato con procedimento parametrico tenuto conto del prezzo di acquisto, desunto dall'Elenco Prezzi adottato dal Comune, del valore estetico, dell'ubicazione urbana, delle dimensioni e condizioni di salute.

Il valore ornamentale sarà calcolato secondo la seguente equazione:

$$V.o. = (a \times b \times c \times d) - e$$

Dove

a - prezzo di vendita al dettaglio della pianta diviso 10.

tale prezzo dovrà considerare una pianta ben formata con circonferenza del tronco a 130 cm dal suolo di 10-12 cm per le latifoglie e 15 - 18 cm per le conifere

b - indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare

9 = pianta sana, vigorosa in filare

8 = pianta sana, vigorosa in gruppo

6 = pianta sana, media vigoria solitaria o esemplare

5 = pianta sana, media vigoria in filare

3 = pianta sana media vigoria in gruppo

1 = pianta sana, poco vigorosa o fine ciclo vegetativo

c - indice secondo la localizzazione

7 = aree residenziali

4 = aree industriali

d - indice secondo le dimensioni

circonferenza	indice	circonferenza	indice	circonferenza	indice
30	1	120	11	220	21
40	1.4	130	12.5	240	22
50	2	140	14	260	23
60	2.8	150	15	280	24
70	3.8	160	16	300	25
80	5	170	17	340	26
90	6.4	180	18	320	27
100	8	190	19	340	28
110	9.5	200	20	360	29

e - deprezzamento

potatura leggera di rami secchi	10%
potatura forte di branche principali	30%
presenza di cavità	50%
potatura forte e cavità	70%

L'indennizzo spettante sarà di conseguenza valutato:

$$I = V.o. + S.a. - V.i.$$

dove:

I = Indennizzo spettante

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute)

V.i. = Valore di realizzo della vendita del legname (se effettuato)

Nel caso l'intervento comporti l'esecuzione di uno scavo entro il raggio minimo prescritto si stimerà il danno biologico sopportato dalle radici secondo la seguente procedura:

$$I : V.o. = R : 100$$

dove:

I = Indennizzo spettante

V.o. = Valore ornamentale

R = Incidenza percentuale delle radici danneggiate

ALLEGATO H

PTCP Provincia di Milano

Art . 65 Alberi di interesse monumentale

1. Il PTCP individua, in via indicativa, alla Tavola 3 e all'Elenco 1 gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale.

Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Indirizzo di PTCP è l'individuazione di criteri per la protezione e la gestione degli alberi monumentali. Il PTCP assume come riferimento la proposta di "Piano per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale" quale Piano di settore specifico.

3. Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'Elenco 1, saranno oggetto delle seguenti prescrizioni dirette ai sensi del precedente art. 4.

E' vietato danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell'elenco provinciale.

L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomiche - forestali.

4. La Provincia aggiorna, ai sensi dell'art. 14, l'Elenco 1 allegato al PTCP e ne dà comunicazione agli interessati. La Provincia e gli enti locali promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi monumentali, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante. Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'Elenco 1 potranno essere oggetto di contributi provinciali per interventi di valorizzazione e conservazione.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3, inserendo nel proprio strumento gli elementi individuati;
- b) elabora misure per la tutela degli esemplari individuati secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3.



Elenco 1

**Elenco delle specie faunistiche
e floristiche protette ed alberi di
interesse monumentale**

Elenco delle specie floristiche minori protette

Asarum europaeum L.

Carex elata All.

Centaurea cyanus L. (fiordaliso)

Hepatica nobilis Miller

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (lingua di cervo)

Ranunculus aquatilis L.

Ranunculus fluitans Lam.

Scilla bifolia L.

Melegnano***Populus nigra* (Pioppo nero)**

Numero di esemplari presenti 2

Scheda di riferimento 809

Melzo***Tilia europea* (Tiglio nostrano)**

Numero di esemplari presenti 1

Scheda di riferimento 810

Mezzago***Quercus robur* (Farnia)**

Numero di esemplari presenti 1

Scheda di riferimento 819

Milano***Aesculus hippocastanum* (Ippocastano)**

Numero di esemplari presenti 32

Scheda di riferimento 341

***Catalpa bignonioides* (Catalpa)**

Numero di esemplari presenti 1

Scheda di riferimento 252

***Celtis australis* (Bagolaro)**

Numero di esemplari presenti 16

Scheda di riferimento 170

***Celtis australis* (Bagolaro)**

Numero di esemplari presenti 62

Scheda di riferimento 277

***Celtis australis* (Bagolaro)**

Numero di esemplari presenti 31

Scheda di riferimento 210

***Celtis australis* (Bagolaro)**

Numero di esemplari presenti 6

Scheda di riferimento 1085

***Cercis siliquastrum* (Albero di Giuda)**

Numero di esemplari presenti 10

Scheda di riferimento 61

***Magnolia grandiflora* (Magnolia)**

Numero di esemplari presenti 28

Scheda di riferimento 211

***Metasequoia glyptostroboides* (Metasequoia)**

Numero di esemplari presenti 1

Scheda di riferimento 335

***Platanus acerifolia* (Platano di Spagna)**

Numero di esemplari presenti 24

Scheda di riferimento 187

***Platanus acerifolia* (Platano di Spagna)**

Numero di esemplari presenti 57

Scheda di riferimento 239

***Platanus acerifolia* (Platano di Spagna)**

Numero di esemplari presenti 30

Scheda di riferimento 129

***Platanus acerifolia* (Platano di Spagna)**

Numero di esemplari presenti 24

Scheda di riferimento 187

ALLEGATO A

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO (Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°104/2011)

Il sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di.....

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare interventi di:

Abbattimento
Scavi
Altro

su n°.....piante di..... di circonferenza.....
presenti all'interno della sua proprietà in
via..... via.....in
quanto.....

Per l'esecuzione di tali lavori verrà / non verrà interessato suolo pubblico.

Esecutore dei lavori sarà la Ditta sita
in..... via tel.
.....

In attesa di sopralluogo di verifica e della successiva risposta si inviano distinti saluti.

Data

Firma

Documentazione da allegare:

1. Fotografia per ogni albero interessato dai lavori che ne evidenzi la circonferenza effettiva (foto del tronco con misura rilevata da metro a nastro);
2. Planimetria in scala 1 : 500 con individuazione delle alberature oggetto di intervento, qualora superiore alle 5 unità;
3. Copia comunicazione preventiva all'ERSAF per interventi a carico di esemplari di Platanus sp.

ALLEGATO B

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO (Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°104/2011)

Il sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di.....

COMUNICA

Che in data.....avranno inizio i lavori di
su n°.....alberi presenti all'interno della sua proprietà in via
..... in quanto.....
.....

Per l'esecuzione di tali lavori verrà / non verrà interessato suolo pubblico.

Esecutore dei lavori sarà la Ditta sita
in..... via tel.
.....

In attesa di sopralluogo di verifica e della successiva risposta si inviano distinti saluti

Data

Firma

Documentazione da allegare:

- 1- Fotografia per ogni albero interessato dai lavori che ne evidenzi la circonferenza effettiva (foto del tronco con misura rilevata da metro a nastro)
- 2- Copia comunicazione preventiva al Servizio Fitosanitario Regionale per interventi a carico di esemplari di *Platanus sp.* Secondo le disposizioni di lotta obbligatoria contro il cancro colorato.
- 3- A richiesta specifica sarà necessario allegare stralcio planimetrico in scala adeguata con l'individuazione univoca delle essenze oggetto della richiesta

ALLEGATO C

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO
(Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°104/2011)

Il sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di.....

COMUNICA

Che in datasono terminati i lavori di:

Iniziati in datapresso la proprietà di

Via.....

I lavori sono stati eseguiti dall'Impresa

..... sita in.....

via tel

Data

Firma

ALLEGATO D

Spett. Comune di Melegnano
Area Opere Pubbliche, Patrimonio
Pubblico ed Ambiente

**DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
IN CASO DI LAVORI EDILIZI
DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**
(Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.n°104 del 20/12/11)

Il
sottoscritto.....
residente invia.....n°.....tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in.....via.....ed identificato dal
mappale n°.....foglio n°.....

DICHIARA
(annullare l'ipotesi che non ricorre)

- 1) che non vi sono all'interno del citato lotto, alberi protetti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale del Verde e che pertanto non vi è necessità di alcuna autorizzazione;
- 2) che il patrimonio arboreo protetto sito all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di progetto allegata alla presente, consiste in n°..... esemplari di seguito elencati:

n°	Nome botanico	Circonferenza tronco (a 130 cm dal suolo)	Altezza stimata (metri)

Se sussistono le condizioni del punto 2)

Inoltre DICHIARA

- a) che il patrimonio arboreo elencato non sarà in alcun modo interessato ai lavori oggetto della presente richiesta e nell'area di rispetto calcolata come dispongono gli art. 3 e 8 del Regolamento Comunale del Verde non verranno realizzati scavi, non si opererà impermeabilizzazioni del terreno, non verranno effettuati depositi di materiali o versamento di sostanze dannose.

- b) che a carico degli esemplari citati al prospetto precedente sono previsti interventi vietati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Verde e richiedono deroga per le seguenti motivazioni:.....
.....
.....
.....

Si richiede pertanto relativa **AUTORIZZAZIONE** impegnandosi fin d'ora nel seguire le indicazioni fornite dall'Ufficio Ambiente e le prescrizioni contenute nel Regolamento.

Data

Firma

ALLEGATO E:

Considerate le molteplici richieste poste dai cittadini per l'abbattimento di piante (in particolare modo cedri o abeti) poste a dimora senza considerare le loro reali esigenze, si ritiene utile consigliare alcune specie sia autoctone che acclimatate per nuovi impianti.

Le specie consigliate vengono di seguito riportate:

TABELLA A SPECIE AUTOCTONE O NATURALIZZATE IDONEE

ALBERI	
Genere e specie	Nome comune
Acer campestre	Acer campestre
Alnus glutinosa	Ontano nero
Carpinus betulus	Carpino bianco
Celtis australis	Bagolaro o Spacca sassi
Fraxinus excelsior	Frassino
Platanus hybrida	Platano
Populus alba	Pioppo bianco
Populus canescens	Pioppo grigio
Populus nigra	Pioppo nero
Populus nigra italica	Pioppo cipressino
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio
Quercus robur	Farnia
Salix alba	Salice bianco
Salix alba vitellina	Salice dorato
Tilia cordata	Tiglio riccio
Ulmus minor	Olmo
Juglans regia	Noce
Prunus cerasifera	Mirabolano
Malus sylvestris	Melo selvatico
Morus alba	Gelso bianco
Morus nigra	Gelso nero

ARBUSTI	
Genere e specie	Nome comune
Berberis vulgaris	Crespino
Rhamnus catharticus	Spinocervino
Buddleja davidii	Buddleia
Salix caprea	Salicone
Corylus avellana	Nocciolo
Salix cinerea	Salice cinereo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Salix viminalis	Salice da vimini
Crataegus monogyna	Biancospino
Sambucus nigra	Sambuco
Euonymus europaeus	Fusaggine
Syringa vulgaris	Lillà
Ligustrum vulgare	Ligustro
Viburnum lantana	Lantana
Prunus spinosa	Prugnolo

ALLEGATO F

Prescrizioni tecniche

Nel caso di scavi la distanza minima della luce netta dello scavo non potrà essere inferiore a metri 3 (tre) per le piante di prima e seconda grandezza, metri 1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. L'Ufficio Ambiente, nel caso di comprovata impossibilità ad operare come descritto, è autorizzato a concedere deroghe alle distanze su richiesta scritta del richiedente, prescrivendo accorgimenti tecnici atti alla massima salvaguardia dell'apparato ipogeo od epigeo delle piante (scavi a mano, rispetto radici portanti, impiego di attrezzature particolari come spingitubo); per contro tale Ufficio può, nel caso di coinvolgimento di piante di particolare interesse ambientale e/o paesaggistico di prescrivere l'assoluto rispetto delle distanze citate o richiedere distanze superiori.

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione delle radici queste dovranno essere recise con taglio netto mediante utilizzo di motoseghe o cesoie e contestualmente disinfettate con opportuni anticrittogamici con rispetto dei relativi tempi di asciugatura (due ore circa).

In caso di posa di pavimentazioni impermeabili dovrà essere lasciata attorno alla pianta una zona di rispetto di raggio minimo di 1,5 metri dal fusto per le piante di prima grandezza, raggio minimo di 1 metro per le piante di seconda grandezza, raggio minimo di 0,5 metri per le piante di terza grandezza e per gli arbusti. Potrà essere richiesto dai competenti uffici la posa di cordoli o altre protezioni per la salvaguardia delle piante.

Tutti gli alberi presenti nell'area di cantiere dovranno essere adeguatamente protetti per evitare qualsiasi danno alle radici, al fusto e alla chioma. Non saranno ammesse impermeabilizzazioni, anche se temporanee, accatastamenti di attrezzature e materiali nel raggio di rispetto della pianta, nonché l'apposizione di chiodi, cavi elettrici o corpi illuminanti sugli alberi.

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento di acque di lavaggio, nella manipolazione di sostanze inquinanti, nonché nel governo di fonti di calore che dovranno essere poste necessariamente all'esterno dell'area di proiezione della chioma.

Qualsiasi intervento di potatura da farsi sia all'apparato epigeo o ipogeo dovrà essere effettuato a spese del concessionario da parte della Ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico o altra Ditta specializzata del settore sotto controllo del personale dell'Ufficio Ecologia.

Il materiale di risulta degli scavi contenente inerti, pietrame, ciottoli dovrà essere allontanato accuratamente e dovrà essere ripristinato l'originario livello con terra di coltura. Le caratteristiche di tale terra di coltura dovranno essere determinate con analisi chimico fisiche per i seguenti parametri: tessitura (sabbia, limo argilla), pH, Sostanza Organica. Il referto analitico sarà vagliato dall'Ufficio Ecologia che acconsentirà alla fornitura o ad eventuali correzioni (addizione di ammendanti organici, calcitazioni, addizione di sabbia, ecc.).

I prati manomessi dagli interventi, dopo reintegro del terreno, dovranno essere ricostituiti a spese del richiedente, previa lavorazione del terreno a profondità variabile in relazione all'entità del costipamento, dalla Ditta di manutenzione del verde pubblico o altra Ditta specializzata del settore, con miscuglio di sementi indicati dal competente ufficio. Qualora lo scavo abbia interessato un'area di particolare pregio, il reintegro, oltre le indicazioni già fornite, dovrà essere ultimato con la stesura di zolle inerbite. Nell'onere di ripristino sarà compreso anche gli interventi di adacquamento per i primi 60 giorni successivi all'impianto.

ALLEGATO G

Contabilizzazione dei lavori di ripristino

La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata utilizzando il Computo Metrico Estimativo per la manutenzione del verde Pubblico ed in assenza di voci specifiche utilizzando l'elenco prezzi delle forniture desunti dal listino prezzi ornamentali adottato dal Comune e/o Provincia o Regione e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione si applicherà quindi una maggiorazione del 18% da versarsi all'Amministrazione Comunale quale rimborso per il controllo di qualità e la contabilizzazione dei lavori.

Se la manomissione è effettuata da Enti, Società o Aziende la liquidazione del ripristino sarà direttamente versata alla Ditta di manutenzione del verde pubblico, previa fatturazione vistata dall'Ufficio Ambiente, mentre la quota aggiuntiva del 18% sarà versata direttamente alla Amministrazione Comunale.

Se la manomissione è effettuata da privati sarà l'Amministrazione Comunale ad addebitare le opere di ripristino e la maggiorazione dovuta.

Qualora l'opera di ripristino interesserà una superficie inferiore ai 200 mq il lavoro sarà conteggiato in economia.

Metodologia per la stima del valore ornamentale

La stima del valore ornamentale rappresenta l'indennizzo calcolato con procedimento parametrico tenuto conto del prezzo di acquisto, desunto dall'Elenco Prezzi adottato dal Comune, del valore estetico, dell'ubicazione urbana, delle dimensioni e condizioni di salute.

Il valore ornamentale sarà calcolato secondo la seguente equazione:

$$V.o. = (a \times b \times c \times d) - e$$

Dove

a - prezzo di vendita al dettaglio della pianta diviso 10.

tale prezzo dovrà considerare una pianta ben formata con circonferenza del tronco a 130 cm dal suolo di 10-12 cm per le latifoglie e 15 - 18 cm per le conifere

b - indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare

9 = pianta sana, vigorosa in filare

8 = pianta sana, vigorosa in gruppo

6 = pianta sana, media vigoria solitaria o esemplare

5 = pianta sana, media vigoria in filare

3 = pianta sana media vigoria in gruppo

1 = pianta sana, poco vigorosa o fine ciclo vegetativo

c - indice secondo la localizzazione

7 = aree residenziali

4 = aree industriali

d - indice secondo le dimensioni

circonferenza	indice	circonferenza	indice	circonferenza	indice
30	1	120	11	220	21
40	1.4	130	12.5	240	22
50	2	140	14	260	23
60	2.8	150	15	280	24
70	3.8	160	16	300	25
80	5	170	17	340	26
90	6.4	180	18	320	27
100	8	190	19	340	28
110	9.5	200	20	360	29

e - deprezzamento

potatura leggera di rami secchi	10%
potatura forte di branche principali	30%
presenza di cavità	50%
potatura forte e cavità	70%

L'indennizzo spettante sarà di conseguenza valutato:

$$I = V.o. + S.a. - V.i.$$

dove:

I = Indennizzo spettante

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute)

V.i. = Valore di realizzo della vendita del legname (se effettuato)

Nel caso l'intervento comporti l'esecuzione di uno scavo entro il raggio minimo prescritto si stimerà il danno biologico sopportato dalle radici secondo la seguente procedura:

$$I : V.o. = R : 100$$

dove:

I = Indennizzo spettante

V.o. = Valore ornamentale

R = Incidenza percentuale delle radici danneggiate

ALLEGATO H

PTCP Provincia di Milano

Art . 65 Alberi di interesse monumentale

1. Il PTCP individua, in via indicativa, alla Tavola 3 e all'Elenco 1 gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale.

Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Indirizzo di PTCP è l'individuazione di criteri per la protezione e la gestione degli alberi monumentali. Il PTCP assume come riferimento la proposta di "Piano per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale" quale Piano di settore specifico.

3. Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'Elenco 1, saranno oggetto delle seguenti prescrizioni dirette ai sensi del precedente art. 4.

E' vietato danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell'elenco provinciale.

L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomiche - forestali.

4. La Provincia aggiorna, ai sensi dell'art. 14, l'Elenco 1 allegato al PTCP e ne da comunicazione agli interessati. La Provincia e gli enti locali promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi monumentali, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante. Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'Elenco 1 potranno essere oggetto di contributi provinciali per interventi di valorizzazione e conservazione.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

- a) verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3, inserendo nel proprio strumento gli elementi individuati;
- b) elabora misure per la tutela degli esemplari individuati secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3.

Elenco delle specie faunistiche
Specie prioritarie per la conservazione (D.G.R. VI/4345)

OMISSIS

**Specie faunistiche di particolare importanza per il mantenimento della
biodiversità
Anfibi**

OMISSIS

**Specie faunistiche guida
Anfibi**

OMISSIS

Specie faunistiche alloctone

OMISSIS

Allegati PTCP – Provincia di Milano

Alberi di interesse monumentale - rilievo 1999

OMISSIS